



ACCORDO QUADRO

TRA

LA SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

E

L'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

TRA

LA SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA (di seguito UNIBAS SAFE), codice fiscale n. 96003410766, con sede legale in POTENZA, Via dell'Ateneo Lucano, rappresentata dal prof. Severino Romano, nella sua qualità di Direttore pro-tempore, avente i poteri per il presente atto;

E

L'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI POTENZA (di seguito ODAF PZ), codice fiscale n. 80004720761, con sede in POTENZA, Via Torraca 74, rappresentato dal dott. Domenico Pisani, nella sua qualità di Presidente pro-tempore, avente i poteri per il presente atto,

PREMESSO CHE

- occorre favorire la reciproca conoscenza delle posizioni ufficiali sulle attività di interesse della professione di dottore agronomo e dottore forestale;
- occorre promuovere la conoscenza dell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Basilicata ed in particolare della UNIBAS SAFE, dello sviluppo della professione e dei percorsi di formazione continua professionale nei confronti di tutte le parti interessate al loro operato (scuola, studenti, famiglie, laureati, professionisti, enti pubblici e privati, imprese);
- occorre promuovere il processo di accreditamento dei percorsi di formazione e di aggiornamento professionale continuo;
- occorre promuovere, nel rispetto delle rispettive competenze, ogni forma di collaborazione ODAF PZ e dell'UNIBAS SAFE, anche al fine di stimolare e incrementare l'integrazione tra formazione superiore e ambiente professionale, di valorizzare le conoscenze e le competenze proprie dei dottori agronomi e dei dottori forestali, di facilitare l'orientamento e la progettazione per la ricerca professionale e di agevolare ogni altra finalità prevista nel presente accordo;





- occorre migliorare gli aspetti professionalizzanti per l'accesso dei laureati all'ordine e per la formazione-aggiornamento dei professionisti;
- l'UNIBAS SAFE intende favorire lo svolgimento di attività di ricerca e trasferimento dell'innovazione anche professionale e di formazione in collaborazione con enti esterni, al fine di sviluppare ricerche in comune e/o di completare la formazione dei propri studenti e/o dei propri ricercatori;
- l'ODAF PZ intende promuovere lo svolgimento di un'attività formativa qualificata sia di ingresso alla professione sia contestualmente allo svolgimento della professione;

VISTI

- la **L. 7 gennaio 1976, n. 3** recante "*Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale*" come modificata ed integrata dalla **L. 10 febbraio 1992, n. 152** recante "*Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale*" e dal **D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169** recante "*Regolamento per il riordino per il sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali*";
- il **D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328** recante "*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*";
- la **L. 30 dicembre 2010, n. 240**, recante "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137** recante "*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*";
- il **Regolamento CONAF n. 2/2013** (approvato con la **Delibera CONAF n. 185 del 13 giugno 2013**) recante: "*Codice di deontologia per l'esercizio delle attività professionale degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali*";
- il **Regolamento CONAF n. 3/2013** (approvato con la **Delibera CONAF n. 308 del 23 ottobre 2013** entrato in vigore in data 1 gennaio 2014) recante "*Regolamento per la formazione professionale continua*";
- la **Delibera CONAF n. 397 del 20 dicembre 2013** recante "*Criteri di accreditamento- Art. 6 comma 3, lettera b) del Reg. 3/2013: esame e determinazioni*";
- la **Delibera CONAF n. 398 del 20 dicembre 2013** recante "*Predisposizione dell'elenco dei settori disciplinari professionali - Art. 9 comma 2, lettera b) del Reg. 3/2013: esame e determinazioni*";



- la **Delibera CONAF n. 401 del 20 dicembre 2013** recante "*Istituzione del Catalogo Nazionale della Formazione: esame e determinazioni*";
- la **Delibera CONAF n. 114 del 9 aprile 2013** recante "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua*";
- la **Delibera CONAF n. 368 del 10-11 settembre 2014** recante "*Linee guida per il riconoscimento delle attività formative a distanza - FAD (art. 9 comma g) del Regolamento n. 3/2013*";
- la **Delibera CONAF n. 382 del 10-11 settembre 2014** recante "Convenzione con gli enti pubblici ed enti assimilati per il riconoscimento delle attività formative: esame e determinazioni";

VISTI, INOLTRE

- il **Protocollo d'Intesa tra il Consiglio dell'Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF), il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà Di Agraria del 16 ottobre 2009** recante "*Linee guida per il miglioramento qualitativo della formazione di accesso dei laureati all'ordine e della formazione-aggiornamento dei professionisti*";
- la **Convenzione quadro tra l'Università degli studi della Basilicata e il Consiglio dell'Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF) prot. n. 57 del 23 novembre 2012** recante "Linee guida per il trattamento di reciprocità delle attività di formazione e ricerca";
- la **Convenzione quadro tra la Conferenza di Agraria e il Consiglio dell'Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF) prot. n. 1878 del 03 luglio 2014** recante "Linee guida per il trattamento di reciprocità delle attività di esami di stato e formazione professionale continua";

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I - DEFINIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Il presente accordo denominato "*Linee guida per il miglioramento qualitativo della formazione di accesso dei laureati all'ordine e della formazione-aggiornamento dei professionisti*" definisce le specifiche operative, tra la Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali dell'Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS SAFE) e L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Potenza (ODAF PZ). L'UNIBAS SAFE e l'ODAF PZ si propongono di conseguire un più stretto collegamento tra le proprie attività istituzionali attuando collaborazioni in ambito scientifico, professionale e formativo.





ART. 2 - ATTIVITA' DA REALIZZARE

Nell'ambito del presente accordo potranno essere realizzate attività concordate riguardanti:

- l'organizzazione di attività seminariali, didattiche, formative e di aggiornamento professionale a favore degli iscritti agli Albi dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali sia in situ che in FAD, incluse giornate studio, moduli formativi, convegni, corsi, visite didattiche e iniziative culturali;
- l'organizzazione di attività didattiche e formative a favore dei laureati e laureandi presso l'UNIBAS SAFE che consentono l'accesso agli Esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale, Agronomo e Forestale Junior e Biotecnologo Agrario;
- l'organizzazione di azioni divulgative e di sensibilizzazione presso le scuole di ogni ordine e grado.

ART. 3 - COMPITI DELL'UNIBAS

L'UNIBAS SAFE si impegna a mettere a disposizione le risorse umane – docenti, ricercatori, dottorandi – per lo svolgimento delle attività didattiche, formative e di aggiornamento professionale concordate e dedicate agli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Le attività didattiche, formative e di aggiornamento professionale concordate potranno essere di qualsiasi tipologia prevista dal Regolamento di formazione CONAF n. 3/2013 (corso di formazione, corso di aggiornamento, corso di specializzazione, corso di perfezionamento, corso universitario, master universitario, dottorato di ricerca, laboratori professionali, giornate di studio, visite tecniche, viaggi di studio, congressi, convegni, seminari).

L'UNIBAS SAFE potrà riconoscere crediti formativi universitari (CFU), per il conseguimento di titoli di studio rilasciati dall'Università degli Studi della Basilicata, agli eventi di formazione cui vengono attribuiti crediti formativi professionali (CFP) ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento di formazione CONAF n. 3/2013. I criteri di valutazione sono stabiliti a insindacabile giudizio dall'Ateneo.

L'UNIBAS SAFE potrà identificare appositi spazi didattici e di laboratorio dedicati alle attività oggetto del presente accordo.

L'UNIBAS SAFE potrà rendere disponibile, per specifiche attività di tipo formativo e culturale anche presso altri locali individuati dall'ODAF, materiale didattico, divulgativo, materiale librario, prodotti della ricerca e modelli didattici avanzati.

ART. 4 – ISCRIZIONE AL SIDAF





Con il presente accordo l'UNIBAS SAFE sarà abilitato all'iscrizione al Sistema Informativo dei Dottori Agronomi e del Dottori Forestali (SIDAF) del Consiglio dell'Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF).

ART. 5 - COMPITI DELL'ODAF PZ

L'ODAF PZ si impegna a garantire la cura degli aspetti organizzativi di attività didattiche e formative concordate con l'UNIBAS SAFE e dedicate ai laureati e laureandi presso la stessa scuola al fine di consentire l'accesso agli Esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale, Agronomo e Forestale Junior e Biotecnologo Agrario.

L'ODAF PZ si impegna a mettere a disposizione le risorse umane - iscritti all'ODAF PZ qualificati - che terranno corsi di preparazione all'esame di Stato su tematiche di tipo professionale, due volte l'anno, in funzione delle due sessioni di esame di stato.

ART. 6 – TUTORATO DIDATTICO PER LAUREATI

Finalità e Programma

Il Corso di preparazione all'Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale, Agronomo e Forestale Junior e Biotecnologo Agrario, da organizzare anche due volte l'anno in prossimità della data dell'esame, offre un aggiornamento e un ripasso guidato delle nozioni generali utili per il superamento delle varie prove. La durata del corso è di 30 ore distribuite, generalmente, nell'arco di più settimane e si articola in 10 ore di lezioni teoriche concernenti le tecnologie e l'applicazione nei settori delle produzioni vegetali, produzioni animali, gestione selvicolturale, trasformazioni agroalimentari e biotecnologie agrarie; in 20 ore per le prove pratiche e di laboratorio.

I programmi verranno concordati e definiti annualmente fra le parti.

ART. 7 - TERMINI, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E ONERI

I termini, le modalità di svolgimento e gli oneri relativi alle specifiche attività in cui si articolerà la collaborazione saranno definiti di volta in volta attraverso la sottoscrizione di specifici accordi attuativi, anche in forma di corrispondenza tra i legali rappresentanti delle parti stesse o i soggetti all'uopo delegati.

ART. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA





Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto nelle attività in cui si articolerà la collaborazione e sarà tenuta ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

ART. 9 - DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

L'UNIBAS SAFE e l'ODAF PZ si impegnano a dare ampia diffusione delle iniziative concordate tramite gli strumenti informativi a loro disposizione (siti web, riviste, notiziari, uffici stampa, ecc.).

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali che verranno acquisiti in relazione al presente accordo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela e riservatezza dei dati personali predetti.

ART. 11 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha la durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovato per un uguale periodo di tempo a meno di recesso di una delle parti da inviare all'altra con raccomandata A.R. e/o PEC almeno sei mesi prima della scadenza.

ART. 12 - REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO

Il presente accordo sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso e le spese relative saranno interamente a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 13- CONTROVERSIE

Le eventuali controversie saranno risolte dalla "Direzione generale affari civili e libere professioni" presso il Ministero della Giustizia — Ufficio III.

ART. 14 - ALTRO

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni di legge.
Il presente accordo non prevede alcun onere a carico delle parti.





Letto, approvato e sottoscritto

Potenza, 20 luglio 2016

Università degli Studi della Basilicata

Scuola di Agraria

Il Direttore



Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

della Provincia di Potenza

Il Presidente